CITTA' DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 13/04/2018
Prot. n. 188661

Ordinanza n. 202/2018

OGGETTO: proroga termini dell' ordinanza sindacale n. 851/2017 - pg. 594572 del 7 dicembre 2017 recante la disciplina dell'attività di "figurante in costume" finalizzata a essere ritratto in fotografie e/o filmati, anche senza compenso, svolta in forma itinerante nella città storica.

Il Sindaco

Richiamata la precedente ordinanza n. 851/2017 - pg. 594572 del 7 dicembre 2017, con la quale viene ordinato, nel Centro Storico di Venezia compreso piazzale Roma e l'isola nuova del Tronchetto, il divieto di svolgere l'attività di "figurante in costume " mediante l'utilizzo di maschere ed altri costumi non riconducibili alla tradizione storica e culturale della Città di Venezia, e comunque non afferenti alla tradizione carnevalesca identificativa di Venezia, sono dediti a farsi fotografare accanto a loro, con l'obiettivo ultimo di raccogliere del denaro formalmente come offerta libera, ma realmente richiedendo, in modo insistente e a volte minaccioso, il compenso in denaro;

preso atto che permane l'esigenza di vietare tale attività in quanto la presenza di "figuranti in costume", svolta in forma itinerante e non autorizzata, continua ad essere rilevata dagli operatori di Polizia Locale e da personale del Settore Controlli Territoriali e Affari Interni;

tenuto conto che sono in fase di definizione le modifiche previste al Regolamento comunale di Polizia Urbana, in conformità con quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. 851/2017;

richiamati:

- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

tanto premesso e considerato,

dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

PROROGA

di ulteriori 90 giorni la validità dell'ordinanza sindacale n. 851/2017 - pg. 594572 del 7 dicembre 2017 e in ogni caso fino all'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana in corso di definizione, relativamente al divieto di svolgere l'attività di "figuranti in costume" mediante l'utilizzo di maschere e

altri costumi non riconducibili alla tradizione storica e culturale della Città di Venezia, e comunque non afferenti alla tradizione carnevalesca identificativa di Venezia, sono dediti a farsi fotografare accanto a loro, con l'obiettivo ultimo di raccogliere del denaro formalmente come offerta libera, ma realmente richiedendo, in modo insistente e a volte minaccioso, il compenso in denaro;

per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d. lgs del 18 agosto, n. 267.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio ha validità 90 giorni dalla pubblicazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale di polizia Urbana Vigente.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Luigi Brugnaro